

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3 BIS, D.LGS. 163/2006

L'anno duemilaquindici il giorno sei del mese di febbraio, in Vizzini tra:

Comune di Vizzini, con sede legale in Piazza Umberto I n. 3, P.IVA 01197770876, C.F. 82002020871, in persona del Sindaco *pro tempore*, arch. Marco Aurelio Sinatra, nato a Vizzini, il 18/02/1969, C.F. SNTMCR69B18M100A, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

Comune di Licodia Eubea, con sede in Piazza Garibaldi n. 3, P.IVA 01793570878, C.F. 82001570876, in persona del Sindaco *pro tempore*, dott. Giovanni Verga, nato a Licodia Eubea il 24/11/1948, C.F. VRGGNN48S24E578I, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

Comune di Mineo, con sede legale in Via Maurici n. 5, P.IVA/C.F. 82001450871, in persona del Sindaco *pro tempore*, avv. Anna Aloisi, nata a Catania il 10/07/1970, C.F. NNALSA70L50C351U, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente,

PREMESSO

che con delibera di C.C. n. 3 del 14/01/2015 il Comune di Vizzini ha approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza, ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, d.lgs. n. 163/2006, con i Comuni di Licodia Eubea, Mineo e Mazzarrone;

che con delibera di C.C. n. 5 del 21/01/2015 il Comune di Licodia Eubea ha approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza, ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, d.lgs. n. 163/2006, con i Comuni di Vizzini, Mineo e Mazzarrone;

che con delibera di C.C. n. 4 del 04/02/2015 il Comune di Mineo ha approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza, ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, d.lgs. n. 163/2006, con i Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, e Mazzarrone;

che in forza delle predette delibere, tutte esecutive, i Sindaci dei Comuni in questione intervengono per la sottoscrizione della presente convenzione.

RITENUTO

che l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti

contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
che l'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006, come integrato dall'art. 23, comma 4, della Legge n. 214/2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, della Legge n. 135/2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, della Legge n. 147/2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, della Legge n. 89/2014, poi modificato dall'art. 23-bis della Legge n. 114/2014, dispone che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. Articolo che prevede espressamente il non rilascio da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ex AVCP oggi ANAC) del codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione ai succitati adempimenti. Tale obbligatorietà ai sensi dell'art. 23 -ter, comma 1, della Legge n. 114/2014 vige per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori;

che è intenzione dei comuni di Licodia Eubea, Mineo e Vizzini di aderire alla presente convenzione per l'espletamento delle funzioni della centrale unica di committenza,.

Tutto ciò premesso e ritenuto

SI CONVIENE E STIPULA

1. PREMESSE.

Quanto premesso e ritenuto costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

2. OGGETTO.

Con la presente convenzione i comuni **di Licodia Eubea, Mineo e Vizzini** si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata le funzioni di centrale unica di committenza, ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, d.lgs. n. 163/2006, al fine di conseguire significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, con un impiego razionale delle risorse umane e strumentali disponibili.

3. FINALITA'.

La convenzione persegue le seguenti finalità:

- a) migliorare la qualità dei servizi mediante la realizzazione e l'attuazione di standard uniformi;
- b) ridurre i costi per l'erogazione dei servizi;
- c) ottimizzare l'impiego delle professionalità e delle risorse umane già presenti negli enti aderenti;
- d) favorire la semplificazione dei processi amministrativi;
- e) aumentare le possibilità di accedere a finanziamenti;
- f) realizzare una progressiva integrazione dell'azione amministrativa dei comuni interessati dalla convenzione.

4. AMBITO TERRITORIALE.

L'ambito di applicazione della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti.

5. ENTE DELEGATO PER LA GESTIONE.

La sede dell'ufficio comune viene individuata presso il **Comune di Vizzini**, che rivestirà il ruolo di **Ente Capofila**, delegato ad esercitare le funzioni amministrative ed a espletare i servizi **affidenti alla centrale unica di committenza**.

6. A. DIREZIONE DELL'UFFICIO; B. FUNZIONAMENTO; C. DOCUMENTAZIONE; D. ORGANIZZAZIONE.

A. Alla direzione dell'ufficio **delle attività inerenti la centrale unica di committenza**, è preposto il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune Capofila, qualificato, a tutti gli effetti responsabile del procedimento, il quale verrà nominato con provvedimento del Sindaco dell'Ente in questione, su proposta della Conferenza dei Sindaci, fatte salve eventuali diverse indicazioni di tale organo collegiale.

Compete al responsabile dell'ufficio l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, sia di quelli a rilevanza interna, sia di quelli a rilevanza esterna.

B. Il Responsabile, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, si avvale del personale dell'ufficio del Comune Capofila, e di quello assegnato dagli altri Enti aderenti, nonché delle risorse rese disponibili in esecuzione della presente convenzione.

C. Sono a disposizione del Responsabile gli atti ed i documenti, detenuti dalle strutture degli enti

associati, utili per l'esercizio delle funzioni.

D. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio comune sono regolate dal regolamento dell'ufficio e dei servizi del Comune ove ha sede quest'ultimo.

7. FUNZIONI E SERVIZI ASSOCIATI.

Il Servizio associato svolgerà le funzioni di centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., curerà la gestione delle procedure di gara, afferenti l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ovvero dal bando all'aggiudicazione definitiva della gara, anche di settori, aree o servizi che non fanno capo agli uffici tecnici comunali dei comuni aderenti, più precisamente:

1. collabora con il servizio competente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
2. concorda con il servizio competente la procedura di gara per la scelta del contraente;
3. collabora nella redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
4. collabora nella redazione del capitolato speciale;
5. definisce, in collaborazione con il servizio competente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
6. definisce in caso di applicazione della regola dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
7. collabora con il RUP nella redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
8. cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
9. nomina la commissione giudicatrice (in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
10. provvede all'aggiudicazione provvisoria;
11. fornisce elementi tecnico - giuridici per la difesa in giudizio in eventuali contenziosi insorti

in relazione alla procedura di affidamento;

12. collabora con il servizio competente ai fini della stipulazione del contratto;

13. cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Le procedure della centrale unica di committenza si svolgeranno come di seguito:

1. la Centrale Unica di Committenza si impegna, entro 15 giorni dalla ricezione della determina a contrarre - quest'ultima completa degli elementi previsti per norma - e ad attivare la procedura di gara;

2. completata la procedura di aggiudicazione, la CUC rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione provvisoria, ai fini degli atti consequenziali;

Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la Centrale Unica di Committenza potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente.

8. COMPETENZE E FUNZIONI DEI SINGOLI COMUNI ADERENTI ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.

Restano di esclusiva competenza degli enti aderenti alla centrale unica di committenza, sia la fase che precede la predisposizione degli atti di gara (nomina del responsabile unico dei procedimenti, programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, determinazione a contrattare e le relative procedure, ecc.), sia la fase che segue (aggiudicazione definitiva, stipula del contratto, consegna dei lavori, direzione dei lavori, contabilità, collaudo, ecc.). In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente:

A. la nomina del responsabile unico del procedimento (RUP) ex art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006;

B. la programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, la redazione e l'approvazione dei progetti e di ogni atto ed elaborato che ne costituiscono presupposti, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;

C. l'adozione della determina a contrattare e della determina di aggiudicazione definitiva;

D. la stipulazione del contratto di appalto, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata;

E. l'affidamento della direzione dei lavori o dell'esecuzione dei servizi, fatte salve le funzioni e le tipologie di servizi rimesse ad altri organi ed uffici, come, tra l'altro, individuate nella presente convenzione;

F. ogni adempimento connesso alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;

G. il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere, compreso l'affidamento degli incarichi sempre che il servizio non rientri nelle tipologie già rimesse ad altri soggetti, sulla base della presente convenzione;

H. gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, dei servizi e forniture ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento, e secondo la cronologia di quest'ultimi;

I. comunicazione e trasmissione all'ex AVCP delle informazioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006.

9. FACOLTA' DEI SINGOLI COMUNI ADERENTI ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ED ONERI PER EVENTUALI ESPERTI.

L'Ente aderente alla centrale unica di committenza può delegare a quest'ultima l'attività di verifica tecnica ed amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico, ivi compresi quelli assicurativi che non trovano copertura nei quadri di spesa di ogni singolo intervento.

L'Ente aderente potrà avvalersi del supporto della CUC nell'esame di eventuali proposte di varianti (in corso di esecuzione del contratto, in corso d'opera, progettuali in sede di offerta).

In caso di appalto da aggiudicare, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni, che la Centrale unica di committenza riterrà opportuno inserire nella commissione giudicatrice, previa approvazione dello stesso Comune interessato. Tali oneri saranno riportati nei quadri economici della spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dallo stesso Ente aderente.

10. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE PER LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.

Ciascun Comune aderente alla CUC è tenuto entro il 31 dicembre di ogni anno, a trasmettere alla Centrale Unica di Committenza l'elenco dei lavori e dei servizi e forniture per i quali si prevede l'affidamento nell'anno successivo, fatte salve le comunicazioni utili in relazione alle gare da effettuare, anche *medio tempore*.

In considerazione di tale elenco la C.U.C. redige uno scadenziario, con l'elenco degli incombenzi occorrenti allo svolgimento della relativa gara, con indicazione dei tempi da rispettare, e con precisazione, anche tramite tempestive e successive comunicazioni, delle informazioni, dei documenti e degli atti necessari all'espletamento della gara, e su cui occorre attività di collaborazione da parte del singolo Comune interessato, e dei relativi uffici.

11. COSTI E SPESE DI GESTIONE.

Si stabilisce che le spese necessarie per l'espletamento delle singole gare di appalto, saranno sostenute dall'Ente in favore del quale la procedura di evidenza pubblica viene espletata, così come restano a carico del Comune interessato le spese afferenti eventuali contenziosi che dovessero sorgere nel corso dell'espletamento della relativa gara.

Gli oneri finanziari per la gestione della Centrale Unica di Committenza sono ripartiti secondo principi di solidarietà ed equa ripartizione fra gli enti aderenti, e quindi secondo una percentuale calcolata in modo direttamente proporzionale al numero di abitanti di ciascun Comune.

La gestione finanziaria dovrà mirare all'ottimizzazione delle risorse e al contenimento dei costi, in primo luogo garantendo il rispetto dei limiti imposti ai singoli enti alle spese di personale e di tutte le altre a cui normative vigenti impongano tagli o contingentamenti.

I Comuni aderenti stabiliscono, pertanto, che a carico degli stessi sarà posto un contributo annuale, per la compartecipazione alle spese di gestione, di € 200,00 da rivalutarsi ogni anno secondo le variazioni degli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati.

12. CONFERENZA DEI SINDACI.

Le funzioni di indirizzo generale e di controllo sulle attività oggetto della presente Convenzione e sulla gestione delle risorse sono esercitate dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti, tenendo conto della relazione annuale del responsabile dell'ufficio.

Ciascun Sindaco può delegare un Assessore a partecipare alle sedute della Conferenza, a cui

possono essere invitati a partecipare i Segretari ed i dipendenti degli Enti interessati.

La Conferenza dei Sindaci si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno su iniziativa del Sindaco del Comune Capofila, ed in seduta straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta uno dei Sindaci dei Comuni aderenti, anche al fine di valutare l'andamento del servizio, le eventuali proposte di riorganizzazione dello stesso o le richieste di nuove adesioni, e per quant'altro attiene al servizio associato.

E' compito della Conferenza dei Sindaci stabilire i criteri programmatici del servizio, gli obiettivi e le priorità, tenendo conto anche delle indicazioni del Responsabile del Procedimento.

13. COMUNE CAPOFILA E FUNZIONE DI DIREZIONE.

Il Comune di Vizzini, quale Ente Capofila, è responsabile dell'attuazione della presente convenzione.

Il coordinamento del servizio convenzionato, unitamente alla individuazione degli obiettivi programmatici sono riservati alla Conferenza dei Sindaci.

La rappresentanza verso i terzi, ai fini di quanto previsto nella presente Convenzione è attribuita al Sindaco del Comune di Vizzini.

14. VEICOLI E STRUMENTI OPERATIVI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.

I Comuni aderenti si impegnano a valutare l'eventuale acquisto di nuovi strumenti e mezzi, laddove strettamente necessari al miglior funzionamento del servizio, riservandosi di stabilire le quote di partecipazione di ciascun Ente, tenuto conto dei vincoli di spesa e delle limitazioni previste dal legislatore.

Il Responsabile del Servizio, previa indicazione della Conferenza dei Sindaci, e quindi anche in sede di piano programmatico, dispone per l'assegnazione dei mezzi, del personale addetto, delle attrezzature e dei mezzi tecnici occorrenti per l'espletamento del servizio, già a disposizione dei Comuni aderenti, fatte salve le possibilità di modifiche dipendenti da esigenze contingenti.

Le attrezzature, ed i beni, compresi eventuali hardware e software acquistati o locati per l'espletamento del servizio, saranno inseriti tra i beni del Comune Capofila, ed il relativo costo (a titolo esemplificativo: prezzo o canoni), compreso quello di gestione per la manutenzione e l'utilizzo verrà ripartito in modo proporzionale al numero di abitanti dei singoli Comuni convenzionati, come censiti al 31 dicembre dell'anno precedente.

I beni destinati al servizio in forma associata ritorneranno, in caso di scioglimento e/o cessazione degli effetti della convenzione, nella piena disponibilità del Comune intestatario, mentre per quelli eventualmente acquistati in forma associata rimarranno nella disponibilità del Comune Capofila, che provvederà, in favore degli altri Associati, alla liquidazione, quota parte, del valore residuo. Per i beni locati o presi in leasing il relativo canone rimarrà a carico del Comune o dei Comuni presso cui il bene resterà impiegato, e/o censito.

Il riparto dei costi di funzionamento e di manutenzione di automezzi ed attrezzature sarà effettuato, tra gli Enti convenzionati, in rapporto alle ore di impiego effettivamente prestate e del servizio effettuato presso il territorio di ciascun Comune convenzionato.

Il Responsabile del Servizio, con cadenza trimestrale, provvederà a trasmettere ai Comuni associati il rendiconto delle spese per la gestione delle attrezzature e degli automezzi, nonché per gli acquisiti effettuati per il funzionamento del Servizio associato.

Nel disporre acquisti e spese il Responsabile del Servizio, così come la Conferenza dei Sindaci, dovrà tenere conto delle norme sul contenimento della spesa pubblica, e dei parametri di riferimento dei singoli Comuni, anche al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio degli stessi, e per preservarne la corretta gestione finanziaria.

15. A. DURATA; B. RINNOVO.

A. La presente convenzione sarà operativa a seguito della sottoscrizione da parte di almeno due Comuni e progressivamente, previa necessaria sottoscrizione, per i successivi Comuni aderenti ed avrà la durata triennale.

B. La convenzione può essere rinnovata, prima della scadenza naturale, mediante consenso espresso con deliberazioni consiliari, dagli Enti aderenti, almeno nel numero di due.

16. A. ADESIONE NUOVI COMUNI; B. RECESSO; C. SCIoglimento CONSENSUALE.

A. Per tutta la durata della presente convenzione è consentito ad altri Comuni di aderire alla stessa, previa approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali. L'ingresso di un nuovo Comune non comporta, per i soggetti già aderenti, alcun obbligo di modificare la presente convenzione.

B. Ciascuno degli Enti convenzionati potrà recedere unilateralmente dalla presente convenzione attraverso apposita deliberazione consiliare, e formale comunicazione, da trasmettere agli altri

Comuni associati. Il recesso ha effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene esercitato, fatto salvo il termine di preavviso di giorni trenta.

Restano, pertanto, a carico dei Comuni che hanno manifestato la volontà di recesso le spese maturate sino all'operatività del diritto esercitato, così come eventuali contributi pluriennali concessi dallo Stato e dalla Regione a titolo di incentivo della gestione.

C. La convenzione cessa di avere efficacia, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa consensualmente, con apposita delibera consiliare condivisa da tutti i Comuni aderenti, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre comunque dall'1 gennaio dell'anno successivo in cui è stato deliberato.

17. RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si opera rinvio automatico alle norme di legge vigenti in materia e ad eventuali intese che potranno essere raggiunte di volta in volta dai Comuni aderenti.

18. REGISTRAZIONE E BOLLO.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16 TAB B, D.P.R. 642/72 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

L.C.S.

Il Sindaco del Comune di Vizzini: arch. Marco Aurelio Sinatra

Il Sindaco del Comune di Licodia Eubea: dott. Giovanni Verga

Il Sindaco del Comune di Mineo: avv. Anna Aloisi